



ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2010

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di aprile, in Palermo presso la sede dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sono presenti per la stipula dell'Accordo Quadro della Regione Siciliana per gli ammortizzatori sociali in deroga a valere dell'anno 2010:

On.le Nicola Leanza, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

per il Dipartimento Lavoro, il dirigente generale, Alessandra Russo

per la CGIL

per la CISL

per la UIL

per la UGL

per la Confindustria

per la Confcommercio

per la Confesercenti

per la Confapi

per la CNA

per la CASAARTIGIANI

per la CONFARTIGIANATO

per la CLAI

per la LEGA COOPERATIVE

per la UNICOOP

per la CONFSCOOPERATIVE

per la AGCI

per la UNCI

per la Coldiretti

per la CIA

per la Confagricoltura

Sono presenti:

per l'INPS, il direttore regionale Maria Sandra Petrotta

per Italia Lavoro S.p.A. Giuseppe Timpanaro, Patrizia Caudullo e Davide Messina

SOTTOSCRIVONO



il presente Accordo Quadro, finalizzato alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga a valere per l'anno 2010 collegati a programmi di orientamento e di riqualificazione professionale, di sostegno all'occupabilità e/o alla ricollocazione lavorativa.

Considerato che gli scopi principali del presente Accordo Quadro sono quelli di contrasto degli effetti della crisi economica mediante interventi di politiche passive e attive del lavoro idonee a:

- limitare il ricorso ai licenziamenti sostenendo il reddito dei lavoratori sospesi;
- sostenere il reddito dei lavoratori che perdono l'occupazione;
- migliorare le tutele sociali dei lavoratori dipendenti dalle piccole imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS e della Mobilità e della disoccupazione speciale, previste dalla normativa nazionale;
- incrementare l'occupabilità dei lavoratori mediante condivisi interventi di politica attiva del lavoro;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Il presente Accordo Quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2010 di cui all'accordo fra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana, del 22 aprile 2009;
2. Le risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga sono disponibili per interventi relativi a richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2010 ed utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti nel presente Accordo Quadro.
3. Gli interventi ammissibili e finanziabili con risorse statali cofinanziate al 30% dal POR – FSE 2007/2013 della Regione Siciliana sono:
 - a) la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga alla normativa vigente;
 - b) l'indennità di Mobilità in deroga alla normativa vigente;
 - c) l'indennità di disoccupazione speciale in deroga;
 - d) il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità di cui al comma 10 bis dell'art.19 Legge 28 gennaio 2009 n.2. e s.m.i.

Le risorse disponibili saranno destinate per come segue:

- 60% per interventi in deroga richiesti da soggetti non rientranti nel campo di applicazione della CIGS e/o dell'indennità di mobilità (L.223/91);
- 40% per interventi in deroga richiesti dai soggetti che avendo già fruito della CIG e/o della indennità di mobilità (L. 223/91), chiedono una



prosecuzione dell'intervento mediante la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

Apposite sessioni di monitoraggio dell'andamento dell'accordo e dei dati finanziari, saranno effettuate bimestralmente, a data della sottoscrizione su iniziativa dell'Assessorato, congiuntamente alle parti firmatarie del presente Accordo Quadro.

In conseguenza all'andamento della crisi e del mercato del lavoro, le percentuali anzidette potranno essere variate, d'intesa fra le parti, nel corso di validità del presente Accordo Quadro. Ciascuna delle parti, qualora si rendesse necessario in relazione a circostanze oggi non prevedibili, potrà chiedere di anticipare la sessione di monitoraggio.

- 1.
4. Sono destinate risorse in misura proporzionale, pari ad almeno il 5% di quelle disponibili per ciascuno degli Istituti elencati al punto 3, lettere a), b) c) e d), in favore di dipendenti di imprese sottoposte a tutela per effetto di comprovate azioni estorsive, ovvero, sottoposte a provvedimenti di sequestro giudiziario o confisca di cui alla legge n. 575/1975 e successive modificazioni e integrazioni, sia per fatti di criminalità organizzata che mafiosa.
5. Le risorse finanziarie, nei limiti di assegnazione disponibili, destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. Le risorse disponibili per l'intervento di cui al punto 3) del presente accordo sono destinate a:
 - a) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede nella Regione Siciliana, ovvero, da datori di lavoro che operano nel territorio della Regione Siciliana attraverso proprie unità produttive, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla vigente legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
 - b) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che presentino domande in deroga ai limiti di durata e di settore di appartenenza dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
 - c) Lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da aziende presso le quali sono in corso trattamenti previsti



dalla legislazione nazionale per le sospensioni dell'attività lavorativa.

- d) Lavoratori dipendenti da aziende operanti in Sicilia ed in altre regioni, per i quali gli accordi sono stipulati presso il Ministero del Lavoro, con la quota cofinanziata al 30% dal POR – FSE 2007/2013 della Regione Siciliana

7. Gli ammortizzatori in deroga, non potranno essere autorizzati se non dopo l'utilizzo da parte delle imprese e dei lavoratori di tutti gli strumenti previsti dalla vigente legislazione nazionale, e in ogni caso, di qualunque altro istituto di tutela di sostegno al reddito ordinario, secondo i principi ed i criteri contenuti nell'allegato tecnico.

8. Per l'avvio dei provvedimenti di concessione, i richiedenti dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio del Lavoro territorialmente competente, per la stipula di una intesa fra le parti sociali, che avverrà a cura dell'Ufficio. La stipula dell'intesa sindacale, che sarà conclusa presso l'Ufficio del Lavoro territorialmente competente, è condizione essenziale per l'applicazione del comma 3 dell'art. 7 ter della legge n. 33/2009 di conversione del D.L.n.5/2009, ovvero della richiesta di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale direttamente rivolta all'INPS da parte delle aziende.

Le modalità di istruttoria delle istanze da parte dell'ufficio competente sono disciplinate dai contenuti dall'allegato tecnico al presente Accordo Quadro, che ne costituisce parte integrante.

Per le aziende, che intendono chiedere l'intervento di ammortizzatori in deroga per proprie unità produttive presenti in diverse province, è competente l'Ufficio Regionale del Lavoro.

La presentazione delle istanze è soggetta ai termini di decadenza di cui alla legge n. 164/75.

9. La durata degli interventi di concessione in deroga di cui al punto 3 del presente Accordo Quadro, che non può eccedere il periodo massimo di 12 mesi, comunque non potrà andare oltre il 31 dicembre 2010.

Nel caso di aziende che abbiano già presentato domanda di ammortizzatori sociali in deroga con inizio nel 2009 e fine nel 2010, alla scadenza dell'autorizzazione potranno presentare un'ulteriore richiesta a copertura del periodo, fino alla scadenza del 31/12/2010.

Per tutte le istanze che conterranno una scadenza temporale di intervento superiore al 31/12/2010, sarà autorizzata l'erogazione della spesa sino al 31/12/2010.

10. Le aziende e il lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga, sono obbligati a rendersi parte attiva nei processi di politiche attive del



lavoro promossi dalla regione siciliana

I servizi e le iniziative di politiche attive del lavoro saranno realizzati d'intesa con le parti sociali, anche, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, tenendo conto della programmazione regionale degli interventi e del loro adattamento alle situazioni di crisi.

I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal presente Accordo Quadro sono obbligati a partecipare ad ogni iniziativa adottata al riguardo dalla Regione Siciliana pena la decadenza dai benefici.

11. La Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Lavoro, comunicherà periodicamente alle parti firmatarie - anche per via telematica - i dati di attuazione del presente Accordo Quadro e delle azioni svolte di politica del lavoro.
12. A garanzia di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga e dal presente Accordo Quadro, la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, si avvarrà degli organi ispettivi per gli accertamenti e per le opportune verifiche di legge.
13. Con successivo apposito accordo saranno definite le modalità di offerta delle attività formative e di riqualificazione finalizzate al reinserimento dei lavoratori, nell'ambito di una organica politica attiva del lavoro della Regione Siciliana.
14. Nel rispetto di quanto previsto dai punti 12 e 13) della Convenzione, fra Ministero del Lavoro e Regione Siciliana, del 22/04/2009 l'INPS, Italia Lavoro S.p.A. assisteranno la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per l'implementazione delle politiche attive del lavoro rivolte ai lavoratori per favorirne il reimpiego, per il monitoraggio della spesa conseguente alla erogazione in favore dei beneficiari e per la valutazione dei risultati.

Il presente Accordo Quadro decorre dalla data odierna ed opera per tutte le istanze presentate a partire da tale data e per quelle in giacenza e per le quali non si è raggiunto alla data odierna l'intesa di cui all'art.8.

Sono fatti salvi i benefici previsti in favore dei lavoratori e delle aziende oggetto di concessioni, favorevolmente esitate dalla Commissione regionale per l'impiego, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo Quadro.

I contenuti dell'allegato tecnico al presente Accordo Quadro – che ne costituisce parte integrante, sono vincolanti per le parti, ai fini della concessione e della fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga secondo quanto disposto dal presente Accordo Quadro.



Le parti

On.le Nicola Leanza, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

per il Dipartimento Lavoro, il dirigente generale, Alessandra Russo

per la CGIL

per la CISL

per la UIL

per la UGL

per la Confindustria

per la Confcommercio

per la Confesercenti

per la Confapi

per la CNA

per la CASAARTIGIANI

per la CONFARTIGIANATO

per la CLAI

per la LEGA COOPERATIVE

per la UNICOOP

per la CONFCOOPERATIVE

per la AGCI

per la UNCI

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato della
Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Dipartimento Lavoro

per la Col diretti

per la CIA

per la Confagricoltura

per l'INPS, il direttore regionale Maria Sandra Petrotta

per Italia Lavoro S.p.A. Giuseppe Timpanaro, Patrizia Caudullo e Davide Messina



Allegato tecnico all'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2010.

Il presente documento contiene norme procedurali ed interpretative relative all'applicazione dell'Accordo Quadro (di seguito denominato A.Q.) per la erogazione degli ammortizzatori in deroga nella Regione Siciliana

1. I competenti Uffici del Lavoro, entro 5 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza da parte del soggetto richiedente- azienda o ooss-, provvedono a fissare la data dell'incontro fra le parti per la sottoscrizione dell'intesa di cui al punto 8 dell'A.Q. che dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data di ricezione dell'istanza inviando la lettera di convocazione:
 - all'impresa interessata (quando essa è ancora titolare di rapporti di lavoro per i quali si attiva la procedura);
 - alle OO.SS. cui aderiscono i lavoratori dipendenti dell'azienda interessata ovvero, in assenza di adesioni ad una O.S., alle OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative.
 - a Italia Lavoro S.p.A..

All'istanza dovrà essere allegata documentazione indicante:

- a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva – codice fiscale, matricola INPS, telefono, mail, ecc)
- b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50 dipendenti)
- c) settore merceologico (metalmecanico, legno, tessile, confezioni, orafi)
- d) data di avvio procedura della consultazione sindacale
- e) motivi del ricorso alla CIG in deroga
- f) dichiarazione dell'azienda in ordine all'utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché degli altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva
- g) eventuale assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazioni sindacali rappresentative dell'insieme dei lavoratori in azienda)
- h) periodo richiesto della Cig deroga (dal al)
- i) indicazione di massima del fabbisogno di giornate / ore di CIG.



- j) indicazione di massima del numero dei lavoratori interessati alla Cig deroga;
- k) relazione significativa sulla situazione aziendale.

Nel caso di documentazione carente o non idonea, entro 5 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, i competenti Uffici chiederanno integrazioni e/o chiarimenti, fissando un termine non superiore a 7 gg. lavorativi per la presentazione della ulteriore documentazione. Ricevuta la documentazione provvederanno a convocare le parti entro i 7 gg. lavorativi successivi per la conclusione dell'intesa.

Nella stipula dell'intesa si dovrà dare atto della avvenuta convocazione delle OO.SS. di settore più rappresentative dell'insieme dei lavoratori dell'azienda

2. l'intesa di cui al punto 8 dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
 - indicazione del settore di appartenenza e descrizione dell'attività svolta dall'azienda;
 - se trattasi o meno di azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGO, della CIGS e della "mobilità" (L. 223/91);
 - nei casi in cui l'azienda sia rientrante nel campo di applicazione di ammortizzatori nazionali, precisare quali siano stati utilizzati prima della richiesta di intervento in deroga,
 - ove l'azienda sia rientrante nel campo di applicazione di ammortizzatori nazionali e non ha utilizzato, anche solo in parte gli ammortizzatori ordinari nazionali, indicare in modo chiaro ed esaustivo i motivi di tale scelta.
 - se trattasi di prima concessione in deroga o di concessione successiva.
 - indicazione del fabbisogno di giornate / ore di CIG.
 - numero ed elenco anagrafico dei lavoratori interessati alla Cig deroga;
 - nei casi in cui l'azienda non sia in grado di fornire argomentazioni idonee a giustificare il mancato ricorso, parziale o totale, agli ammortizzatori ordinari, l'Ufficio dovrà precisare nello stesso verbale che l'istanza potrebbe non essere accolta dai successivi organi competenti ai sensi del punto 7 dell'A.Q.



3. Nel caso di richiesta di concessione della CIG in deroga, nell'intesa di cui al punto 8 dell' A.Q., affinché la stessa sia procedibile , devono essere dichiarate:

- la possibilità di ripresa dell'attività lavorativa anche se fondate su semplici ipotesi aziendali;
- la condizione di avvenuta fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti contrattualmente previsti,
- l'assunzione di impegno e responsabilità dell'azienda ad informare i lavoratori interessati dalla sospensione indennizzata che dovranno recarsi presso il competente Centro per l'Impiego per sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità di cui al c. 10 dell'art. 19 della L. 2/2009, senza la quale perderanno il diritto a percepire il trattamento economico e normativo (indennità, contribuzione figurativa ed eventuale ANF), nonché i benefici derivanti dalle politiche attive del lavoro di cui sono destinatari.
- l'elenco nominativo corredato dei dati identificativi dei lavoratori, il periodo di CIG in deroga, l'eventuale rotazione e l'indicazione del fabbisogno di giornate/ore CIG complessive.
- l'assunzione di impegno e responsabilità dell'azienda a comunicare mensilmente, per via telematica, agli uffici del Dipartimento Regionale Lavoro, di Italia Lavoro (indirizzi di posta elettronica: area2.diplav@regione.sicilia.it e dmessina@italialavoro.it) nonché dell'INPS, i dati di effettivo utilizzo della CIG in deroga, ivi compreso il reintegro del lavoratore in azienda.

Nel verbale sarà specificato che l'intesa tra le parti, in presenza di fondi, potrà trovare copertura sino al 31/12/2010.

4. I lavoratori licenziati da aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della mobilità di cui alla L.223/91, se in possesso dei requisiti di anzianità contributiva per ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria, devono fruire di tale istituto, prima di chiedere di poter beneficiare del trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità in deroga cui, invece, potranno ricorrere, se ancora privi di occupazione, allo scadere del periodo di godimento della disoccupazione ordinaria.

Analogamente, i lavoratori licenziati da imprese edili aventi i requisiti di accesso alla Disoccupazione speciale, potranno accedere alla Disoccupazione speciale in deroga allo scadere del periodo di copertura della ordinaria.



5. In tutti i casi in cui i lavoratori dipendenti o provenienti dalla stessa azienda, nell'ambito della medesima situazione di crisi, abbiano diverse date di cessazione del rapporto di lavoro o della fruizione dell'ammortizzatore ordinario (per es. nel caso di licenziamenti collettivi scaglionati ai sensi dell'art. 4 della L. 223/91) in occasione della stipula dell'intesa di cui al punto 8 dell'A.Q. per il primo gruppo di lavoratori, si provvederà a precisare i tempi ed i soggetti che successivamente si troveranno nella medesima situazione in modo da evitare, per quanto possibile, inutili duplicazioni della medesima procedura.
6. Il punto 6 dell'A.Q. va interpretato nel senso che:
- i soci lavoratori delle società cooperative rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori in deroga.
 - con l'indicazione <lavoratori dipendenti> sono inclusi quanti hanno già cessato il rapporto di lavoro dipendente e chiedono di fruire o di continuare a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga.
 - In ogni caso, la fruizione degli ammortizzatori in deroga presuppone il possesso degli stessi requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'accesso ai corrispondenti istituti ordinari (anzianità aziendale di almeno 90 giorni per la CIG in deroga e 12 mesi di rapporto di lavoro di cui 6 mesi effettivamente prestati per la mobilità in deroga e per il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità).
7. Nel caso di richiesta di anticipazione della CIG in deroga, le aziende dovranno produrre all'INPS, copia della ricevuta di protocollo, dell'istanza di concessione inoltrata alla Regione Siciliana presso gli Uffici del Lavoro
-